

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 14 dicembre 2021, n. 31

Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario)

1. Al fine di estendere gli interventi previsti per l'anno finanziario 2022 in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), lo stanziamento della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 0407 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2022, è incrementato di euro 4.400.000,00.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0105 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 dicembre 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 179

“Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario”

Presentato dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2021

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente
il 14 dicembre 2021

Relatori: Sara Zambaia, Sarah Disabato, Marco Grimaldi, Silvio Magliano e Diego Sarno

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa il 14 dicembre 2021 con 51 voti
favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.